



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
AFFARI GENERALI  
ISTITUZIONALI E LEGALI

Ufficio Affari Generali

Decreto n. 357  
Protocollo 26654

IL DECANO

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 recante *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n.168 recante *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e successive modifiche;

VISTO l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. 329/2012 del 6 aprile 2012;

VISTO il Tit. II Capo I del Regolamento Generale di Ateneo di cui al D.R. 819/2013 del 6 agosto 2013, che disciplina le elezioni del Rettore unitamente allo Statuto, ed in particolare l'art. 18 che prevede che la scelta della modalità di voto telematica o cartacea venga definita nel decreto di indizione su proposta del Direttore Generale ;

PRESO ATTO della proposta del Direttore Generale di far svolgere l'elezione con modalità telematica, attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con l'impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA, di cui l'Università di Firenze fa parte, in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché la sicurezza, l'anonimato e la segretezza del voto espresso;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° luglio 2009 con il quale il Prof. Alberto Tesi è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il quadriennio accademico 2009/2013;

VISTO l'art. 2 comma 9 della legge n. 240 che prevede che "il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile";

CONSIDERATO che il Prof. Alberto Tesi stava espletando il suo primo mandato durante l'entrata in vigore della suddetta legge e che pertanto il



mandato dello stesso ha scadenza il 31 ottobre 2015;  
CONSIDERATO che a norma dell'articolo 2 comma 1 lett. d) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la durata della carica di rettore è prevista per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile,

DECRETA

Art. 1

E' indetta l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il mandato di 6 anni accademici 2015-2021.

Le operazioni di voto hanno luogo secondo il seguente calendario:

1° votazione	3 - 4 giugno 2015
eventuale 2° votazione	10 - 11 giugno 2015
eventuale votazione di ballottaggio	17 - 18 giugno 2015

Art. 2 (seggi elettorali)

I seggi elettorali sono 4 e sono ubicati come segue:

**SEGGIO 1**, presso il Rettorato Piazza San Marco n.4

**SEGGIO 2**, presso il Centro Didattico di Viale Morgagni, 40/44

**SEGGIO 3**, presso l' Edificio D4, Via delle Pandette, 35

**SEGGIO 4**, presso il Centro Didattico Via Bernardini, 6 – Sesto F.no

I seggi restano aperti per le operazioni di voto:

il primo giorno dalle ore 7,30 alle ore 19,30

il secondo giorno dalle ore 7,30 alle ore 14.30.

L'esatta ubicazione e la composizione dei seggi elettorali viene stabilita con successivo decreto comunicato agli interessati e pubblicato sulla pagina web dell'ateneo (<http://www.unifi.it>).

Art. 3 (elettorato attivo)

Hanno diritto al voto:

- a) i professori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- b) i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli



Studi di Firenze;

c) i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;

e) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nel Senato e nel Consiglio di Amministrazione.

f) il personale tecnico-amministrativo, Dirigenti, i lettori e collaboratori esperti linguistici, i cui voti saranno computati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. E' escluso dal computo il personale di cui alla lett. e).

Gli elenchi degli elettori sono pubblicati nel sito web di Ateneo (<http://www.unifi.it>) a cura dell'Ufficio Affari Generali dell'Università. Tali elenchi possono essere modificati o integrati fino al giorno antecedente la prima votazione, o d'ufficio, o a seguito di richiesta presentata dagli elettori interessati indirizzata al Direttore Generale che decide tempestivamente sull'istanza dandone comunicazione agli interessati.

#### Art. 4 (elettorato passivo)

Sono eleggibili i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino una permanenza in servizio per un numero di anni almeno pari alla durata del mandato. Qualora risulti eletto un Professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento dell'eletto nell'organico dei Professori dell'Università di Firenze. Possono candidarsi anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione che contestualmente alla candidatura si impegnino per iscritto, se eletti, ad optare per il tempo pieno per l'intera durata del mandato. Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto di ateneo e dalla legge, la candidatura costituisce impegno ad optare per la carica di Rettore.

Il Rettore eletto dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

#### Art. 5 (candidature)



Le candidature devono essere presentate al Decano - per il tramite dell'Ufficio Affari Generali, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 - a decorrere dal giorno 3 aprile 2015 e fino alle ore 13.00 del giorno 4 maggio 2015. La candidatura deve essere presentata in forma scritta unitamente alle linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel governo dell'Università. A pena di inammissibilità ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 80 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo della autenticità delle firme a ogni candidatura sono allegati in fotocopia i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura.

L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento generale di Ateneo, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione Elettorale Centrale.

#### Art. 6 (ammissione delle candidature e loro pubblicazione)

La Commissione Elettorale Centrale prevista all'articolo 3 del Regolamento generale di ateneo, costituita successivamente con decreto del Decano, decide sulla ammissione delle candidature. Avverso le candidature escluse, gli interessati possono presentare reclamo scritto alla suddetta Commissione entro 2 giorni dal ricevimento della notizia dell'esclusione. Sul reclamo si pronuncia la stessa Commissione entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.

Il Decano provvede a rendere note le candidature ammesse, le linee programmatiche e le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico. Tali documenti sono resi noti al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali. La pubblicazione avviene utilizzando il sito web dell'Ateneo, e a ciascun elettore verrà data notizia via e-mail del relativo link (<http://www.unifi.it>).

#### Art. 7 (quorum di validità delle votazioni)

Per la validità delle prime due votazioni è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), nella misura del 20%. Il voto del personale di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) è



computato per intero. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione il Decano indice nuove elezioni.

Nelle due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum funzionale si procede con il ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' valido il ballottaggio se si raggiunge il quorum partecipativo di un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il Decano indice nuovamente le elezioni. Raggiunto il quorum è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo e in caso di parità il più anziano di età.

Nel caso in cui siano raggiunti i quorum partecipativi nelle prime due votazioni e si presenti alla terza votazione un solo candidato, non si può procedere con il ballottaggio e sono richiesti gli stessi quorum, partecipativo e deliberativo, delle prime due votazioni. In mancanza di elezione del Rettore dopo questa terza votazione, il Decano procede ad indire nuove elezioni.

Al Decano spetta la proclamazione dell'eletto.

#### Art. 8 (modalità di voto)

La votazione avviene attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con l'impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA, di cui l'Università di Firenze fa parte, in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché la sicurezza, l'anonimato e la segretezza del voto espresso.

Le operazioni di voto comprendono:

- 1- L'accertamento del nome dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione dell'identità dello stesso, anche per conoscenza personale di un componente del seggio;
- 2- Firma dell'elettore nell'apposito registro;
- 3- Consegnare all'elettore della busta contenente i codici identificativi (username e password). I codici identificativi possono essere stampati al momento dalla Commissione se l'elettore si presenta presso un seggio diverso da quello al quale era stato assegnato;
- 4- Nella postazione di voto l'elettore apre la busta contenente i suddetti codici, li digita nei campi corrispondenti nella schermata iniziale dell'applicazione di voto, al fine di visualizzare la scheda elettorale;



5- Una volta espresso e confermato il voto, limitato ad una sola preferenza, l'elettore inserisce la scheda elettorale nell'urna virtuale.

Ogni Commissione di Seggio al termine di ciascuna votazione redige apposito verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio, allo stesso devono essere allegati i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, le ricevute dei codici identificativi consegnati e i codici avanzati. La Commissione di seggio acquisisce inoltre, tramite la procedura telematica, il report contenente il numero dei votanti, il numero di schede inserite nell'urna. Il report, il verbale, i registri degli elettori, i codici consegnati e avanzati vengono recapitati immediatamente alla Commissione Elettorale Centrale.

Quest'ultima decide anche sulle contestazioni e i reclami verbalizzati.

#### Art. 9 (esiti votazione)

La Commissione Elettorale al termine di ciascuna votazione verifica i verbali pervenuti dalle quattro Commissioni di seggio a norma del precedente articolo 8 comma 3; accerta il numero dei votanti desunto dai registri degli elettori, dai report del sistema di voto elettronico, e dal conteggio dei codici consegnati e avanzati in ogni seggio, accertando altresì il raggiungimento o meno dei quorum.

Il sistema elettronico fornisce al seggio 1 i dati relativi alla votazione; presso tale seggio, alla presenza della Commissione Elettorale Centrale, si procede allo scrutinio, che decifrando le schede contenute nell'urna virtuale produce le preferenze ricevute da ogni candidato e le schede bianche. La Commissione comunica l'esito delle operazioni di voto al Decano che o provvede alla proclamazione del vincitore o dà avvio alla ulteriore votazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, dandone tempestiva informazione sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unifi.it>).

Tutto il materiale elettorale delle Commissioni di Seggio e della Commissione Elettorale Centrale deve pervenire all'Ufficio Affari Generali che lo conserva per l'intera durata del mandato.

#### Art. 10 (ricorsi)

Salvo quanto previsto per il reclamo di cui all'art. 6 comma 1, relativamente alle esclusioni delle candidature, la Commissione Elettorale



Centrale decide sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Decano ed ogni altro ricorso proposto relativamente al procedimento elettorale. Il

ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, entro tre giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale a cui si riferisce, all'Ufficio Affari Generali dell'Università. La Commissione, previo parere del Comitato Tecnico Amministrativo, si pronuncia entro i sette giorni successivi e dopo aver ascoltato il primo firmatario del ricorso a cui si dovrà comunicare l'esito del ricorso.

#### Art. 11 (responsabile del procedimento)

Il presente decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, oltre che in una pagina web dedicata alle elezioni del Rettore e sui siti web delle Scuole e dei Dipartimenti. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Ufficio Affari Generali dell'Università degli Studi di Firenze.

#### Art. 12 (rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in relazione alle operazioni di voto per l'elezione del Rettore, si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Firenze, 02 marzo 2015

f.to Il Decano  
*Prof. Paul Anthony Ginsborg*

